

1	Circolare dell'8 gennaio 1965 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	65-01-01
---	--	-----------------

Conservazione delle iscrizioni nei registri dello stato civile¹

1. Giusta l'articolo 5, capoverso 3, dell'Ordinanza sullo stato civile, le iscrizioni nei registri del medesimo vanno microfilmate a spese dei Cantoni su pellicola di 35 mm².
2. La microfilmatura dei registri particolari, pur non essendo obbligatoria, è raccomandata, onde assicurare la conservazione quanto più completa delle iscrizioni, anche se i Cantoni adottano la soluzione citata al n. 4a. La microfilmatura dovrebbe possibilmente iniziare dall'anno 1900, segnatamente per i registri delle nascite e dei matrimoni. La conservazione di registri monoesemplari, giusta l'articolo 31 capoverso 1 dell'Ordinanza sullo stato civile, assume particolare importanza.
3. Il registro delle famiglie va microfilmato periodicamente, la prima volta, per i fogli a partire dal 1° gennaio 1929, nel corso del triennio 1965/67; spetta ai Cantoni organizzare l'operazione. Qualora la microfilmatura sia già stata eseguita negli anni dal 1961 al 1964, non occorre ovviamente ripeterla ora.
4. La microfilmatura del registro delle famiglie è rinnovata dopo venti anni al più tardi. Il periodo esatto sarà fissato dai Cantoni secondo l'una o l'altra delle soluzioni seguenti:
 - a. se il Cantone dispone il rinnovo della microfilmatura ogni 5, o, al più tardi, ogni 10 anni, esso può rinunciare a microfilmare i registri particolari;
 - b. se il Cantone, in considerazione delle spese, stabilisce intervalli maggiori, i registri particolari vanno pure microfilmati a partire dal 1° gennaio 1965, e ciò ogni anno nei grandi circondari dello stato civile, e ogni due o tre anni nei piccoli.

¹Questa circolare ha subito correzioni redazionali in occasione della pubblicazione del presente Manuale per lo stato civile (nota del 1° luglio 1995).

²A partire dal 30 dicembre 1974 sono ammesse anche le pellicole di 16 mm (cfr. circolare 74-12-01; nota del 1° luglio 1995).

65-01-01	<p style="text-align: center;">Circolare dell'8 gennaio 1965</p> <p style="text-align: center;">del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile</p>	2
----------	---	---

5. I microfilm sono affidati al Delegato alla difesa nazionale economica, Effingerstrasse 55, 3003 Berna³. Le bobine sono imballate in cassette metalliche, osservando le direttive date dal Delegato il 14 agosto 1962⁴, e trasmesse alle autorità cantonali di vigilanza. Sia le bobine sia le cassette devono recare la menzione dei registri (Cantone, circondario dello stato civile, anno) cui si riferiscono.
6. Inviando al Delegato le nuove microfilmature del registro delle famiglie (4, sopra), i Cantoni indicano se vogliono ritirare i microfilm anteriori o se intendono lasciarli in custodia al Delegato.
7. Il rapporto d'attività che le autorità cantonali di vigilanza devono presentare al Dipartimento di giustizia e polizia, giusta l'articolo 18 dell'OSC, indica pure lo stato della riproduzione microfilmica.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

³Ora: Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese, 3003 Berna (nota del 1° luglio 1995).

⁴Ora (in tedesco e francese, poiché non esiste l'italiano): Reglement für die Sicherheitsverwahrung von Datenträgern vom 1. Oktober 1994 / Règlement pour la mise en sécurité de supports de données du 1^{er} octobre 1994 (questo regolamento si può ordinare presso l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese; nota del 1° luglio 1995).